



CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA

C.AP. 07029 PIAZZA GALLURA N.3 PROVINCIA NORD EST SARDEGNA

ORDINANZA SINDACALE N. 26 DEL 15/06/2022

OGGETTO:DISCIPLINA DEGLI ORARI PER IL PICCOLO INTRATTENIMENTO MUSICALE ALL'AREA APERTA

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'imminente arrivo della stagione estiva, rende particolarmente piacevole la consumazione di alimenti e bevande all'esterno, e che la stessa possa essere resa lieta dal piccolo intrattenimento musicale di cui all'art 28 della L.R. del 18 Maggio 2006 n° 5;

TENUTO CONTO delle numerose istanze a tal fine presentate dagli esercenti l'attività di pubblico esercizio al fine di disporre in concessione di una porzione di suolo pubblico allo scopo di posizionare tavolini e sedie per la somministrazione di alimenti e bevande;

RITENUTO opportuno sottolineare che tale piccolo intrattenimento musicale presso i pubblici esercizi, va inteso come finalizzato all'allietamento della consumazione e a rendere più gradevole la permanenza degli avventori, e non quale spettacolo autonomo fine a sé stesso.

VALUTATO di dover consentire tale attività ma al contempo tutelare e salvaguardare la quiete e il normale riposo delle persone, disciplinando gli orari di emissione della musica in aree pubbliche o aperte all'uso pubblico;

TENUTO conto della vocazione a carattere turistico della Città di Tempio Pausania che, svolge nell'ambito territoriale un importante ruolo di aggregazione per la popolazione giovanile, proveniente anche dai centri limitrofi;

VISTA la L.447/1995 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico" e, in particolare, l'art. 6 e l'art. 10, comma terzo ;

Visto il D.Lgs. N° 267/2000, e in particolare l'art. 50, comma 5, il quale definisce le attribuzioni del Sindaco circa l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti.

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n° 112.

VISTA la L.R. n. 5 del 18/05/2006 e, in particolare gli artt. 22, 23 e 28, commi 2 e 3, e 35, comma 2, in base ai quali le autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande abilitano all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo purché l'esercizio dell'attività si svolga nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti, ivi comprese quelle in materia di inquinamento acustico;

Visto il vigente Statuto Comunale.

Per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati,

ORDINA

1) Che il piccolo intrattenimento di cui all'art 28 della L.R. 5/2006 con musica dal vivo e di sottofondo all'esterno dei pubblici esercizi può essere svolto esclusivamente come accompagnamento alla consumazione di alimenti e bevande nel modo seguente:

- da lunedì a giovedì dalle ore 18:00 alle ore 24:00.
- Venerdì dalle 18:00 alle 01:00
- Sabato e festivi dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 18.00 alle ore 01.00
- Domenica dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 18.00 alle ore 24.00.

Il piccolo intrattenimento musicale sopra richiamato, è finalizzato all'alietamento della consumazione ed a rendere più gradevole la permanenza degli avventori, e non è da intendersi quale spettacolo autonomo e fine a se stesso.

Deve essere inoltre assoggettato alle seguenti prescrizioni:

- gli artisti devono esibirsi esclusivamente all'interno dell'area avuta in concessione;
- non devono essere previsti palchi, pedane o strutture per lo stazionamento per il pubblico;

2) Tutti gli esercenti sono obbligati, alla cura dell'area pubblica adiacente al proprio esercizio, evitando l'accumulo di rifiuti derivanti dal consumo degli alimenti e bevande provenienti dall'esercizio stesso, con conseguente rischio per l'incolumità pubblica e per il mancato rispetto del decoro urbano.

3) Non devono essere superati i limiti di emissione di rumore previste dalle norme di settore per la specifica area urbanistica, o comunque le emissioni devono essere limitate affinché sia possibile per i commensali o avventori che consumano al tavolino, la normale comunicazione senza dover alzare appositamente la voce, incidendo ulteriormente sulla percezione del rumore da parte dei residenti nella stessa area urbana.

4) I gestori delle attività di pubblico esercizio, sono tenuti all'osservanza dell'art. 3 e seguenti, del D.P.C.M. 16 Aprile 1999 n° 215 in riferimento agli impianti elettroacustici in dotazione dei locali dagli stessi gestiti, ed alla loro idoneità al superamento dei limiti di emissione consentiti; Il soggetto diverso dal gestore che, in base ad un titolo di godimento che non comporta la costituzione di rapporti di collaborazione continua e coordinata, né di subordinazione nei confronti del gestore del pubblico esercizio, risponde in solido con il gestore, della violazione degli obblighi previsti dal D.P.C.M. in parola.

AVVERTE

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, e fatta salva l'applicazione di sanzioni penali o violazioni di Regolamenti, chiunque violi le disposizioni di cui ai punti in premessa della presente ordinanza è punito ai sensi della L. 447/1995 art 10 *Sanzioni amministrative* come così modificato dall'art. 13 del D.lgs. n. 42 del 2017, comma 2, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva;
- che venga trasmessa al Prefetto di Sassari, al Comando Stazione dell'Arma dei Carabinieri, al Commissariato della Polizia di Stato e alla Tenenza della Guardia di Finanza;
- che sia data pubblicità al presente provvedimento nelle forme previste dalla legge, tramite pubblicazione nel sito istituzionale del Comune e in tutti i modi utili a garantirne la massima diffusione;

- Dispone altresì che con l'adozione della presente ordinanza cessino gli effetti delle precedenti ordinanze sindacali disciplinanti la stessa materia.

DEMANDA

Alla Polizia Locale e alle altre Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente Ordinanza, trasmessa in copia.

Copia della presente Ordinanza sarà depositata presso la Segreteria per la conservazione in archivio.

Il Sindaco

Giovanni Antonio Addis

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD 82/2005